

CODICE DI CONDOTTA FORNITORI SIMONELLI GROUP S.P.A.

1. SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE.	2
2. I NOSTRI IMPEGNI.	2
3. GLI IMPEGNI DEI NOSTRI FORNITORI.	3
3.1 CONFORMITÀ, INTEGRITÀ ED ETICA AZIENDALE.	3
3.2 DIRITTI UMANI.	3
I. <i>Lavoro minorile.</i>	3
II. <i>Lavoro forzato o obbligatorio.</i>	4
III. <i>Non discriminazione.</i>	4
IV. <i>Molestie e abusi.</i>	5
3.3 DIRITTI DEI LAVORATORI.	5
I. <i>Orario di lavoro.</i>	5
II. <i>Salari e benefit.</i>	5
III. <i>Libertà di associazione e contrattazione collettiva.</i>	6
3.4 SALUTE, SICUREZZA E CONDIZIONI DI LAVORO.	6
3.5 POLITICA AMBIENTALE.	7
4. GESTIONE DELLA CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO.	8
5. TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE.	9
6. TRASPARENZA.	9
7. SISTEMA DI SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI – WHISTLEBLOWING.	10
8. POLICY REVIEW.	11
9. RIFERIMENTI.	11
9.1 RIFERIMENTI INTERNAZIONALI.	11
9.2 RIFERIMENTI SIMONELLI GROUP.	11

1. Scopo e ambito di applicazione.

Simonelli Group è fra le aziende leader nella produzione di macchine ed attrezzature per il caffè espresso e cappuccino.

I valori fondamentali della Simonelli Group possono essere pienamente rispettati ed applicati solo se condivisi con tutti i partner commerciali.

A tal fine, il presente Codice di condotta per i fornitori riflette i valori perseguiti dal Gruppo, espressi anche nel proprio Codice Etico, e definisce gli standard per i rapporti con partner commerciali, fornitori, subfornitori, rispetto ai quali i propri fornitori sono tenuti a conformarsi.

I fornitori sono tenuti ad osservare i principi enunciati nel presente Codice di condotta per i fornitori e ad impegnarsi a promuoverne l'adozione, garantendo, senza alcuna eccezione, l'applicazione delle disposizioni ivi contenute anche astenendosi dall'applicare qualsiasi regola che possa impedirne l'efficace attuazione.

2. I nostri impegni.

Simonelli Group aspira a mantenere e sviluppare un rapporto di fiducia con i propri Fornitori, impegnandosi a tenere un canale di dialogo costante con essi.

Tutti i Fornitori possono sempre aspettarsi:

- professionalità e integrità nel rapporto con i Fornitori al fine di garantire equità e trasparenza;
- rispetto delle leggi vigenti nazionali e internazionali;
- rispetto per le persone, la natura e l'ambiente;
- tutela dei diritti umani e dei lavoratori;
- disponibilità verso l'apprendimento, l'ascolto e la collaborazione;
- trasparenza e imparzialità;
- rettitudine morale e integrità.

3. *Gli impegni dei nostri fornitori.*

3.1 Conformità, integrità ed etica aziendale.

I fornitori devono rispettare sempre rigorosamente tutte le leggi e i regolamenti nazionali e internazionali, nonché i principi definiti dal presente Codice.

L'attività dei Fornitori deve costantemente garantire il rispetto dei diritti umani, della salute e della sicurezza sul lavoro e della tutela dell'ambiente.

I beni e i servizi offerti dai Fornitori devono rispettare tutte le leggi nazionali e internazionali in termini di qualità e sicurezza.

I fornitori sono inoltre tenuti a rispettare gli standard minimi di integrità commerciale, quali:

- Lottare contro ogni forma di corruzione;
- Contrastare i delitti di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio;
- Astenersi dall'intraprendere, direttamente o indirettamente, qualsiasi attività volta ad impedire o limitare la concorrenza;
- Garantire una remunerazione adeguata per i beni e i servizi resi o acquistati.

3.2 Diritti Umani.

I Fornitori devono rispettare i diritti umani sanciti nella Carta Internazionale dei Diritti dell'Uomo delle Nazioni Unite e nelle Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL).

I. Lavoro minorile.

I Fornitori devono rispettare le leggi e agire nell'osservanza dei regolamenti prescritti dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), in particolare la Convenzione 138 sull'età minima di impiego e la Convenzione 182 sulle forme peggiori di lavoro minorile.

In conformità alle norme internazionali sul lavoro dell'OIL, l'età minima dei lavoratori deve essere di 15 anni o comunque coincidere con l'età di completamento dell'istruzione obbligatoria.

Se le leggi locali prevedono un'età minima superiore, qualsiasi lavoratore di età inferiore a quella minima è considerato un lavoratore minorenne illegale.

Nel caso di occupazione di giovani lavoratori che hanno già raggiunto l'età minima, i Fornitori dovranno tutelarli fino ai 18 anni di età, assicurando che vengano trattati ai sensi di legge, assegnando attività compatibili con la tutela e lo sviluppo della loro salute psico-fisica.

In tal senso, devono essere assicurate misure che evitino situazioni di pericolo, rischi fisici e lavori notturni che potrebbero compromettere la loro salute, sicurezza o integrità morale.

II. Lavoro forzato o obbligatorio.

I Fornitori non devono in alcun modo avvalersi né avvantaggiarsi di forme di lavoro forzato, non volontario o coatto, o di persone oggetto di schiavitù o di tratta di esseri umani.

A tal proposito, è severamente vietata ogni forma di coercizione fisica e mentale.

I dipendenti dei fornitori non devono essere soggetti a nessuna regola che ne limiti la libertà.

In particolare, non devono essere limitati da restrizioni fisiche o da pratiche quali il trattenimento di documenti d'identità e beni di valore.

I Fornitori devono, inoltre, garantire che tutti i lavoratori siano liberi di recedere dal contratto di assunzione, senza timore di ritorsioni o punizioni.

III. Non discriminazione.

I Fornitori si impegnano a valorizzare la diversità e l'inclusione e a condannare qualsiasi forma di discriminazione.

In tal senso, tutti i dipendenti devono godere di pari diritti e opportunità, e devono essere trattati con equità, rispetto e dignità.

È severamente vietata qualsiasi tipo di discriminazione per ragioni di genere, identità di genere, razza, colore, religione, orientamento sessuale, stato, età, disabilità, opinione politica, nazionalità, origine sociale o etnica o per l'appartenenza a sindacati.

I Fornitori devono adoperarsi per adottare misure che mirano a promuovere le pari opportunità di tutti i dipendenti, compresi i lavoratori a tempo determinato e interinali, ed i lavoratori che operano in un Paese diverso dal proprio Paese di origine.

I Fornitori, inoltre, devono impegnarsi ad adottare le misure ed i provvedimenti necessari per identificare, prevenire e ridurre il rischio di discriminazione.

IV. Molestie e abusi.

I Fornitori devono trattare tutti i lavoratori con rispetto e dignità.

Le misure disciplinari devono sempre essere conformi alle leggi nazionali e ai diritti umani.

In particolare, è severamente vietato ogni tipo di punizione corporale, molestia o minaccia, nonché abusi psicologici, sessuali o verbali.

È altresì vietata qualsiasi forma di intimidazione o violenza.

3.3 Diritti dei lavoratori.

I. Orario di lavoro.

I Fornitori devono rispettare le norme nazionali e internazionali sul lavoro, nonché i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, per quanto concerne le ore di lavoro.

In nessun caso deve essere richiesto ai lavoratori di svolgere regolarmente più ore ordinarie e straordinarie di quelle consentite dalla legge.

Il lavoro straordinario dovrà essere volontario ed i lavoratori devono avere il diritto di rifiutare gli straordinari senza subire punizioni, sanzioni o azioni disciplinari.

Inoltre i Fornitori dovranno concedere il tempo necessario per i pasti e le pause, periodi di riposo settimanali, ferie annuali e festività nazionali, allo stesso modo dovranno concedere congedi di maternità, permessi per malattia ed ogni altro permesso nella misura consentita dalla legge.

II. Salari e benefit.

I Fornitori devono sempre rispettare le norme vigenti e i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro in merito a salari, benefits e permessi retribuiti, assicurandosi che i propri lavoratori ricevano salari dignitosi, regolari ed adeguati.

In particolare, i lavoratori dovranno essere retribuiti per le ore di lavoro straordinario secondo quanto previsto dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro, in aggiunta al loro normale salario.

III. Libertà di associazione e contrattazione collettiva.

I Fornitori riconoscono il diritto dei propri dipendenti di formare e aderire a organizzazioni di lavoratori di propria scelta e il diritto alla contrattazione collettiva.

In tal senso, nell'esercizio dei loro diritti i lavoratori non devono essere intimiditi, discriminati o molestati.

3.4 Salute, sicurezza e condizioni di lavoro.

I Fornitori devono agire in ottemperanza alle vigenti norme nazionali ed internazionali e ai regolamenti sulla sicurezza e sulla salute nei luoghi di lavoro.

I luoghi e le condizioni di lavoro non devono essere nocivi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Al fine di ridurre al minimo i rischi di incidenti, infortuni e malattie professionali, i Fornitori devono garantire ai lavoratori l'attrezzatura adeguata (comprensiva di dispositivi di protezione individuale), programmare controlli efficaci e stabilire procedure di lavoro sicure, implementando sistemi mirati a garantire continuamente la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori.

Inoltre, i Fornitori devono garantire ai lavoratori una formazione adeguata ed efficace in materia di salute e sicurezza, comprendendo sia la formazione in loco, sia la formazione specifica per la mansione da svolgere, da svolgere prima di iniziare il lavoro e, laddove ce ne sia bisogno, su base regolare.

È obbligo dei Fornitori elaborare un sistema di rilevazione, analisi ed eliminazione di ogni situazione di pericolo.

I lavoratori sono sempre tenuti a riferire casi di infortuni sul lavoro ai loro superiori senza temere conseguenze negative o ritorsioni e i Fornitori devono conservare tutta la documentazione degli infortuni e degli incidenti.

I Fornitori e i loro lavoratori devono essere preparati a situazioni di emergenza, per questo i Fornitori devono:

- predisporre delle procedure di evacuazione;
- predisporre esercitazioni di emergenza;
- dotarsi di adeguati dispositivi per il rilevamento e la lotta antincendio;
- individuare idonee uscite di sicurezza.

In merito alla prevenzione di incendi, i Fornitori devono attrezzare i luoghi di lavoro con idonei dispositivi di rilevamento ed estinzione degli incendi conformi alle leggi e ai regolamenti, e predisporre vie di fuga e piani di evacuazione conformi alle prescrizioni di legge; le esercitazioni di evacuazione, inoltre, devono essere svolte periodicamente.

I Fornitori devono altresì mettere a disposizione dei lavoratori un kit di pronto soccorso adeguato, facilmente accessibile e regolarmente controllato da personale specializzato.

La costruzione e la manutenzione delle strutture lavorative devono avvenire in conformità con gli standard, i regolamenti e le leggi vigenti.

In particolare, i Fornitori devono mettere a disposizione di tutti i lavoratori: acqua potabile, un numero adeguato di servizi igienici, illuminazione adatta, condizioni di temperatura adeguata, mense e aree ristoro conformi alle disposizioni di legge in materia igienico-sanitaria e pulizia degli ambienti.

3.5 Politica ambientale.

I Fornitori devono rispettare tutte le leggi e i regolamenti in materia ambientale applicabili alle loro attività e ai loro prodotti e servizi.

A scopo meramente esemplificativo e non esaustivo, i Fornitori dovranno:

- ottenere e mantenere le autorizzazioni ambientali, le licenze e i registri relativi ai requisiti di legge in materia ambientale;
- gestire e smaltire materiali pericolosi;
- gestire e limitare le emissioni di agenti contaminanti che impattano su aria, acqua e suolo;
- mirare alla protezione delle risorse naturali e della fauna, riducendo l'impatto ambientale e preservando l'ambiente;
- conservare, trasportare e smaltire i rifiuti in conformità alle prescrizioni di legge;
- impegnarsi nello sviluppo e nell'uso di prodotti rispettosi del clima;
- sviluppare processi che riducano il consumo di energia.

L'uso di sostanze pericolose da parte dei Fornitori deve sempre essere conforme ai requisiti imposti dalla legge.

In particolare, deve essere vietato l'uso di sostanze oggetto di divieto a livello nazionale e internazionale in quanto nocive per le persone o per l'ambiente.

Con riferimento a tutte le attività potenzialmente dannose per la salute o per l'ambiente, i Fornitori devono gestire, misurare e controllare ogni sostanza prima che questa venga rilasciata nell'ambiente.

Inoltre, i Fornitori devono dotarsi di strumenti idonei a prevenire e ridurre eventuali perdite e sversamenti accidentali nell'ambiente.

4. Gestione della catena di approvvigionamento.

I Fornitori sono tenuti a fornire beni e servizi in modo responsabile.

In particolare, è obbligo dei Fornitori:

- selezionare i propri fornitori in base alla loro adesione a standard analoghi a quelli definiti dal presente Contratto;
- subappaltare le attività oggetto del Contratto di fornitura solo previo consenso di Simonelli Group;

- adottare tutte le misure necessarie per garantire che il presente Contratto sia comunicato all'interno della loro organizzazione e reso disponibile ai loro dipendenti e ai soggetti di cui si avvalgono per la fornitura di beni e/o servizi.

5. Tutela della proprietà industriale e intellettuale.

I Fornitori devono sempre proteggere le informazioni riservate che, se divulgate, potrebbero danneggiare Simonelli Group.

Sono, inoltre, responsabili del corretto uso dei beni della Simonelli Group e, pertanto, devono adottare tutte le misure necessarie per evitarne il danneggiamento, il furto o l'uso non autorizzato, compresi i danni derivanti da attacchi informatici.

Rientrano nell'ambito di applicazione della presente disposizione tutti i tipi di beni, comprendendo anche i beni materiali, immateriali e finanziari, nonché i beni di proprietà intellettuale come brevetti, marchi, opere protette da diritti d'autore e segreti commerciali.

6. Trasparenza.

I Fornitori si impegnano a monitorare costantemente la propria conformità al presente Codice e a conservare tutta la documentazione idonea a dimostrare il rispetto dei principi e degli standard in esso contenuti, nonché a presentare la predetta documentazione a Simonelli Group laddove ciò venga richiesto.

Per verificare la conformità dei Fornitori, Simonelli Group si riserva il diritto di accertare, anche senza preavviso, il rispetto del presente Codice di Condotta mediante l'ispezione delle strutture del Fornitore e/o interviste con i lavoratori.

Qualora da tali controlli dovesse emergere il mancato rispetto del Codice di Condotta, Simonelli Group potrà richiedere al Fornitore di implementare le necessarie azioni correttive al fine di garantire il rispetto del Codice in tempi brevi.

In particolare, Simonelli Group si riserva il diritto di interrompere ogni rapporto e/o risolvere ogni contratto con il Fornitore che rifiuti di attuare le misure correttive in tempi ragionevoli.

Simonelli Group si riserva altresì il diritto di risolvere ogni accordo contrattuale con il Fornitore che violi le disposizioni e i principi contenuti nel presente Codice, nonché con il Fornitore il cui amministratore sia stato condannato per reati commessi in danno alla salute e sicurezza e/o all'ambiente.

7. Sistema di segnalazione delle violazioni – Whistleblowing.

È responsabilità dei Fornitori segnalare violazioni sospette o potenziali del presente codice.

A tal fine, nel caso in cui i Fornitori e i loro dipendenti venissero a conoscenza di violazioni del Codice, o di altro comportamento illecito o non conforme alle leggi e/o ai regolamenti vigenti, potranno segnalarlo attraverso i canali per le segnalazioni messi a disposizione dalla Simonelli Group:

- Mediante segnalazione scritta da recapitarsi a mezzo raccomandata a7r all'attenzione dell'Ufficio Whistleblowing, da spedire presso la sede della Società in (62020) Belforte del Chienti (MC), Via Emilio Betti n. 1;
- Utilizzando la linea telefonica riservata n. +39-3440626883, gestita direttamente dall'Ufficio Whistleblowing della società, eventualmente anche lasciando un messaggio in segreteria, sms o tramite messaggio WhatsApp. Mediante il medesimo numero telefonico, il segnalante potrà altresì richiedere un incontro diretto con i componenti dell'Ufficio Whistleblowing. L'incontro verrà eseguito in luogo tale da garantire la riservatezza del segnalante. Le segnalazioni orali verranno registrate, trascritte o documentate mediante verbale da parte dell'Ufficio Whistleblowing.

Le segnalazioni sono ricevute da un ufficio dedicato ("Ufficio Whistleblowing") che procede alla relativa istruttoria nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dal Decreto.

Entro 7 giorni dalla ricezione, l'Ufficio Whistleblowing darà avviso di ricevimento della segnalazione ed entro i successivi 3 mesi fornirà un riscontro sull'esito della stessa.

8. Policy Review.

Simonelli Group si riserva il diritto di aggiornare il presente Codice, in base ai cambiamenti di standard internazionali, leggi e regolamenti vigenti, attraverso sforzi congiunti di miglioramento continuo.

9. Riferimenti.

9.1 Riferimenti Internazionali.

Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo:

<https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>

ILO Organizzazione Internazionale del Lavoro:

<https://www.ilo.org/it>

United Nations Global Compact:

<https://unglobalcompact.org/>

OCSE Linee Guida:

<https://mneguidelines.oecd.org//annualreportsontheguidelines.htm>

Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite:

<https://sdgs.un.org/goals>

9.2 Riferimenti Simonelli Group.

Codice Etico:

<https://simonelligroup.com/wp-content/uploads/2022/02/Codice-Etico-Simonelli-Group.pdf>

Whistleblowing:

<https://simonelligroup.com/whistleblowing/>

Report di sostenibilità:

<https://simonelligroup.com/report-di-sostenibilita/>